

# **REGOLAMENTO**

## **CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO BRESCIA – ETS**

### **ARTICOLO 1**

#### **Principi generali**

Il presente Regolamento, informato ai principi generali dell'ordinamento giuridico attualmente vigente ed in particolar modo al D.Lgs. n. 117/17, attua le norme dello Statuto dell'Associazione "**Centro di Servizio per il Volontariato Brescia – ETS**", per brevità "**CSV BRESCIA – ETS**".

Il Regolamento disciplina i compiti e le procedure del funzionamento dell'Associazione "Centro di Servizio Volontariato Brescia – ETS" (l'**Associazione**); integra o interpreta le norme dello Statuto al fine di darne piena e corretta attuazione. Può essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto ed alle leggi vigenti.

### **ARTICOLO 2**

#### **Sede**

La sede dell'**Associazione** è fissata in Brescia, Via Emilio Salgari n. 43/B.

Il trasferimento della sede dell'**Associazione** nel Comune di Brescia avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 3**

#### **Domanda di adesione e criteri di ammissione**

La domanda di adesione all'**Associazione** deve essere presentata per iscritto e in carta semplice al Consiglio Direttivo dal legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato (l'**ODV**) o dell'Ente del Terzo Settore (l'**ETS**), diverso da quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, con sede nella Provincia di Brescia.

La domanda di adesione dell'**ODV** o dell'**ETS** (di seguito, congiuntamente o disgiuntamente, il **Richiedente**) deve:

- a) specificare espressamente la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede operativa (se diverso da quello della sede legale), l'esistenza di eventuali sedi secondarie del **Richiedente**;
- b) essere sottoscritta dal legale rappresentante del **Richiedente**;
- c) contenere l'espressa dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'**Associazione** e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

La domanda di adesione deve essere corredata dal **Richiedente** dai seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo;
- 2) copia dello Statuto;
- 3) copia dell'eventuale Regolamento;
- 4) breve sintesi sulle finalità perseguite;
- 5) copia del decreto di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il **Registro**);
- 6) per le **ODV** o gli **ETS** di secondo livello, ivi comprese le reti associative, deve essere prodotta idonea relazione attestante l'articolazione su diversi livelli della relativa struttura, ovvero attestante la rilevanza provinciale, perché operante in più Comuni della Provincia di Brescia, e sovradistrettuale del **Richiedente**.

Entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di adesione, verificata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il Consiglio Direttivo dell'**Associazione** comunica al **Richiedente** le proprie determinazioni per iscritto entro 30 giorni dalla data di deliberazione.

A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo Socio provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza.

Con il pagamento della quota associativa, l'adesione del Socio è annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di adesione, al **Richiedente** entro 30 giorni dalla data di deliberazione, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere comunicate per iscritto le motivazioni del mancato accoglimento della domanda di adesione.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di rigetto della domanda di adesione, il **Richiedente** può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Volontari, Registro dei Volontari e rimborso delle spese.**

##### **Rimborso delle spese per i Soci e i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.**

Coloro che svolgono la propria attività in modo non occasionale in favore dell'**Associazione** sono iscritti nel Registro dei Volontari, previa domanda presentata ed approvata dal Consiglio Direttivo dell'**Associazione**.

Ai Volontari dell'**Associazione** che, incaricati dal Consiglio Direttivo, prestano personalmente e gratuitamente la propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'**Associazione** sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i criteri di seguito specificati.

Ai Soci dell'**Associazione** che, incaricati dal Consiglio Direttivo, prestano personalmente e gratuitamente la propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'**Associazione** sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i criteri di seguito specificati.

Ai membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri che, incaricati dal Consiglio stesso, prestano personalmente e gratuitamente la propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'**Associazione** sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i criteri di seguito specificati.

Il rimborso delle spese, entro i criteri annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, avverrà previa presentazione della relativa richiesta su modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e allegando la relativa documentazione giustificativa.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Doveri dei Soci**

Fatto salvo quanto previsto nello Statuto, i Soci devono:

- partecipare alle iniziative dell'**Associazione** o da essa patrocinate,
- fornire, su richiesta dell'**Associazione**, il bilancio consuntivo e quello di previsione, nonché tutte le informazioni inerenti la propria attività;
- comunicare le avvenute variazioni delle cariche sociali e/o della struttura organizzativa, nonché la variazione e/o l'apertura di sedi, delegazioni o nuovi uffici.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Recesso del Socio e scioglimento.**

Il recesso del Socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell'**Associazione** e produce effetti dalla data del ricevimento.

La qualità di Socio dell'**Associazione** viene meno in caso di estinzione del Socio.

## ARTICOLO 7

### Esclusione del Socio

Il Socio è escluso secondo le modalità contenute all'art. 7 dello Statuto:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'**Associazione**;
- 3) quando, in qualunque momento, arrechino danni morali o materiali all'**Associazione**;
- 4) in tutti i casi previsti dalla legge.

La delibera di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata al Socio, tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni lavorativi dalla data della delibera stessa.

La delibera di esclusione deve essere motivata ed è immediatamente efficace.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di esclusione, il Socio escluso potrà presentare per iscritto opposizione all'esclusione, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri; il ricorso non sospende l'esecutività della delibera di esclusione, che produce effetti sino alla pronuncia definitiva del Collegio stesso

## ARTICOLO 8

### Iscrizione nel Libro degli Associati, quota associativa e morosità del Socio.

Il Socio è iscritto nel Libro degli Associati previo pagamento della quota associativa.

La perdita della qualità di Socio per morosità si produce automaticamente, decorso il termine utile per il versamento della quota associativa, indipendentemente dalla delibera del Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 9

### Convocazione dell'Assemblea dell'Associazione

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea; nell'avviso deve essere fissata la data della seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato, almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione, a tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati alla data della prima convocazione da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, all'indirizzo dagli stessi fornito, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Sono ritenuti, a mero titolo esemplificativo, mezzi idonei:

- 1) raccomandata con avviso di ricevimento;
- 2) fax;
- 3) posta elettronica certificata;
- 4) telegramma.

L'**Associazione** potrà portare a conoscenza dei Soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea anche per il tramite dei seguenti mezzi di comunicazione:

- 1) "Giornale di Brescia";
- 2) "Bresciaoggi";
- 3) "Voce del Popolo";
- 4) il sito web [www.csvlombardia.it/brescia/](http://www.csvlombardia.it/brescia/).

Il Presidente, almeno 7 giorni prima della riunione, deve mettere a disposizione dei Soci nella sede dell'**Associazione** la documentazione riferibile a tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea formulata da almeno un decimo dei Soci deve essere inoltrata al Presidente dell'**Associazione**, il quale deve trasmetterla con urgenza agli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi per la convocazione dell'Assemblea entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata entro il termine massimo di giorni 30 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere portato a conoscenza dell'Organo di Controllo.

## ARTICOLO 10

### Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal soggetto intervenuto in rappresentanza del socio iscritto da più tempo all'Associazione.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti o dai delegati dei Soci.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente anche nella redazione dei verbali assembleari.

Le votazioni di norma sono palesi e avvengono per alzata di mano, ad eccezioni delle votazioni per l'elezione degli organi sociali che avvengono sempre a scrutinio segreto.

Ulteriori votazioni a scrutinio segreto possono essere richieste da almeno un quarto dei soci presenti.

Il Direttore dell'**Associazione** può partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

Possono partecipare in Assemblea se invitati dal Consiglio Direttivo, e senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Può altresì partecipare chiunque venga invitato dal Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 11

### Elezioni degli Organi sociali e Commissione Elettorale

Almeno 60 giorni prima della scadenza dell'organo per il quale si deve procedere a nuova elezione, il Consiglio Direttivo fissa la data delle elezioni e nomina una Commissione Elettorale con il compito di gestire collegialmente tutte le operazioni elettorali, dalla raccolta delle candidature alla formazione delle liste, dalla stesura del verbale alla proclamazione degli eletti.

La Commissione Elettorale si compone di cinque membri che non possono candidarsi e che non possono ricoprire incarichi nell'ambito dei lavori assembleari.

La Commissione elettorale provvede alla formazione delle schede elettorali con l'indicazione di tutti i candidati.

Attraverso i mezzi indicati all'art. 8 del presente Regolamento, la Commissione elettorale comunica agli associati, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, la possibilità di esprimere le candidature.

Le candidature indicate dai Soci devono pervenire all'**Associazione** a partire dal ventesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni e fino al settimo giorno antecedente la data stessa.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, ogni Socio può proporre un solo candidato per ciascuno dei predetti organismi.

I candidati alla carica di membro dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, salvo quanto previsto dalla Statuto, devono possedere la necessaria esperienza e competenza professionale per svolgere correttamente i compiti loro delegati.

L'Assemblea indetta per le elezioni deve essere convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto entro la data di scadenza dell'organo da eleggere.

Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti sino a decorrenza dei posti disponibili e fissati dall'Assemblea nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 11 dello Statuto.

In funzione di seggio elettorale, la Commissione convalida le schede elettorali, disciplina le operazioni di voto, decide seduta stante su ogni contestazione o controversia, procede allo spoglio delle schede e proclama l'esito delle elezioni, convocando la prima riunione dell'organo così eletto.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata ai sensi del comma precedente è presieduto dal Consigliere più anziano per età presente.

Delle operazioni di cui sopra viene redatto verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione.

## **ARTICOLO 12**

### **Convocazione Consiglio Direttivo, modalità di voto, revoca e recesso del Consigliere**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso, senza obbligo di forma, ma con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, comunicato ai consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente in caso di necessità o urgenza con un preavviso di almeno due giorni, sempre mediante avviso, senza obbligo di forma, ma con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora della riunione.

Ogni consigliere ha la facoltà di proporre l'inserimento di un ordine del giorno che avrà cura di far pervenire al Presidente in tempo utile.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente anche su richiesta scritta di un terzo dei suoi membri entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Le votazioni avvengono di regola per voto palese, salvo che si tratti di delibera concernente la revoca di uno o più dei suoi membri.

La delibera di revoca, motivata ed immediatamente esecutiva, deve essere comunicata al Consigliere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 5 giorni lavorativi dall'adozione della delibera stessa.

Durante la riunione dell'Assemblea per la ratifica della delibera di revoca, convocata entro 90 giorni dalla sua pronuncia, il consigliere può intervenire ed illustrare le sue ragioni.

La delibera dell'Assemblea di ratifica della revoca del Consigliere deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso entro 5 giorni lavorativi dalla sua adozione.

Entro novanta giorni dalla comunicazione della delibera di ratifica dell'Assemblea, il Consigliere revocato può adire il Collegio dei Probiviri; il procedimento avanti al Collegio dei Probiviri non sospende l'efficacia della delibera di revoca che produce effetti sino alla pronuncia definitiva del Collegio stesso.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e fa stato tra le parti.

L'eventuale dimissione del Consigliere deve essere formulata per iscritto e comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio Direttivo.

Venuta meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti o ratificati dall'Assemblea, o il loro numero si sia ridotto sotto il numero minimo previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo, dando atto della stessa, provvede ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 10 del presente Regolamento.

## ARTICOLO 13

### Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo, in quanto legale rappresentante dell'**Associazione**, può agire e resistere, nell'interesse dell'**Associazione**, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, previa l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'**Associazione**, sia nei riguardi degli associati sia dei terzi.

La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche ricoperte all'interno dell'**Associazione**.

## ARTICOLO 14

### Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri provvede all'elezione del Presidente a maggioranza dei suoi membri alla prima seduta utile.

Il Collegio dei Probiviri è richiesto del proprio intervento, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, dal **Richiedente**, dal Socio escluso o dal Consigliere revocato con sintetica indicazione delle motivazioni e formulazione della relativa istanza.

Il Collegio dei Probiviri interviene altresì su richiesta dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, dei Soci e di chiunque ne abbia motivato interesse, attraverso le modalità di cui al comma precedente.

Al Collegio dei Probiviri è demandata anche l'interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell'**Associazione**.

## ARTICOLO 15

### Libri sociali

La corretta gestione dell'**Associazione** è garantita dalle scritture obbligatorie per legge e dalla tenuta:

- del Libro giornale;
- del Libro degli inventari;
- del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- del Libro degli Associati;
- del Registro dei Volontari;
- di ogni altro libro o registro obbligatorio per legge o che gli organi sociali riterranno opportuno.

Il Libro degli Associati contiene la denominazione, l'indirizzo della sede legale, la data di iscrizione e il nominativo del legale rappresentante del Socio.

Il Libro dei Volontari contiene le generalità, l'indirizzo, la data di iscrizione del Volontario.

## ARTICOLO 16

### Uffici territoriali e sedi operative

L'**Associazione** può attivare, ove se ne ravvisi la necessità, uffici territoriali e sedi operative, oltre a quello del Comune capoluogo.

## ARTICOLO 17

### Norme finali

Il presente Regolamento si compone di numero 17 articoli compreso il presente.